

APPENDICE 2 –
REQUISITI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE
PSA 2017-2019 e SCONTO GIOVANI

><

In applicazione di quanto previsto dal Piano Regolazione Offerta 2017-2019 agli articoli 5.6 e 5.8, vengono di seguito definiti i requisiti dei soggetti beneficiari di “Primo insediamento giovani allevatori”.

1. Beneficiari “Primo insediamento” 2017-2019

Sono definiti Giovani allevatori di “Primo insediamento” i giovani allevatori di aziende che:

- a) abbiano presentato domanda relativa al PSR Emilia Romagna 2014/2020 OPERAZIONE 6.1.01 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” e la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
- b) per la Provincia di Mantova, abbiano presentato domanda relativa al PSR Lombardia OPERAZIONE 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” e la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
- c) dal 2014 abbiano presentato domanda relativa a “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” ISMEA e la stessa risulti finanziata;
- d) non abbiano presentato domanda di primo insediamento di cui ai precedenti punti a), b), c), ma abbiano i medesimi requisiti di ammissibilità, ad eccezione dello standard output, a condizione che, dal 2014, abbiano effettuato investimenti strutturali relativi all’aumento del numero di capi allevabili (costruzione nuova stalla, allargamento stalla pre-esistente) e per i medesimi non abbiano già ricevuto assegnazioni. Nel dettaglio per i requisiti si fa riferimento ai punti 4 e 5 del “Bando regionale 2016” della regione Emilia Romagna Tipo di operazione 6.1.01 ‘Insediamento dei giovani agricoltori’,

allegato alla presente (allegato 1). Al momento della presentazione della domanda di assegnazione al Consorzio il giovane deve risultare già insediato e rispettare i richiamati requisiti di ammissibilità e l'investimento deve essere terminato;

- e) non abbiano presentato domanda di primo insediamento di cui ai precedenti punti a), b), c), ma abbiano i medesimi requisiti di ammissibilità, ad eccezione dello standard output, a condizione che, dal 2014, abbiano effettuato investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale sulla base dei quali abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75 punti nella valutazione CReNBA e per i medesimi non abbiano già ricevuto assegnazioni. Nel dettaglio per i requisiti si fa riferimento ai punti 4 e 5 del “Bando regionale 2016” della regione Emilia Romagna Tipo di operazione 6.1.01 ‘Insediamento dei giovani agricoltori’, allegato alla presente (allegato 1). Al momento della presentazione della domanda di assegnazione al Consorzio il giovane deve risultare già insediato e rispettare i richiamati requisiti di ammissibilità e l'investimento deve essere terminato.

Il giovane allevatore che abbia già beneficiato di assegnazioni QLPR da PSA in precedenti Piani non è identificabile come Giovane allevatore di “Primo insediamento”.

2. Richiesta assegnazione QLPR per “Primo insediamento” 2017-2019

Possono presentare richiesta di assegnazione di Quota da Riserva i soggetti definiti quali Giovani allevatori di “Primo insediamento” come definiti al paragrafo 1.

La richiesta di assegnazione deve pervenire all'Ufficio PRO, attraverso la presentazione del Mod.PRO-PSA, al quale devono essere allegati:

- 2.1** per i casi a), b), c) domanda di accesso di PSR o ISMEA, se la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
- 2.2** per i casi d), titolo abilitativo edilizio, rilasciato da parte del Comune competente o formato tramite SCIA;

- 2.3** per i casi e), documentazione che comprovi l'investimento effettuato; verbale di valutazione CReNBA;
- 2.4** per tutti, relazione dettagliata con descrizione della situazione aziendale di partenza, del progetto imprenditoriale, del dettaglio delle azioni e degli investimenti previsti. Devono essere esplicitati:
- o generalità del Giovane Allevatore assegnatario;
 - o tipo di investimento effettuato;
 - o n° di capi in produzione, ante investimento
 - o n° di capi in produzione post investimento
 - o n° di capi totali in allevamento ante investimento
 - o n° di capi totali in allevamento post investimento
 - o produzione latte ante investimento
 - o produzione latte post investimento, ovvero “massima capacità produttiva” (produzione prevista a fine investimento)
 - o QLPR in proprietà alla data di presentazione della domanda
- 2.5** Visura CCIAA.

3. Determinazione situazione ante investimento

La situazione “ante investimento”, ovvero la fotografia dell'azienda prima dell'aumento determinato dalla realizzazione dell'investimento è da considerarsi la situazione al momento:

- 3.1** della presentazione della domanda di Bando per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b), c);
- 3.2** della presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire al Comune di pertinenza per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi d);
- 3.3** precedente la realizzazione dell'investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi e).

4. Regole di assegnazione

Le assegnazioni possibili riguardano in ogni caso massimo 3 annate con ultimo anno

di possibile assegnazione 2019.

E' di norma possibile ottenere assegnazione dall'anno successivo a quello:

4.1 di presentazione della domanda all'ente erogante per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b) c);

4.2 di presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi d);

4.3 di realizzazione dell'investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi e);

Per gli investimenti realizzati ante 2017 le assegnazioni saranno attribuite a partire dall'annata 2017, ma i conteggi della potenziale assegnazione partiranno:

4.4 dall'annata successiva a quella della domanda all'ente erogante per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b) c);

4.5 dall'annata successiva a quella di presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire al Comune di competenza per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi d);

4.6 dall'annata successiva a quella di realizzazione dell'investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi e).

Le aziende che presenteranno domanda di assegnazione al Consorzio dal 2017, a condizione che abbiano terminato l'investimento, potranno richiedere, nel modulo PRO-PSA di richiesta, l'anticipo della prima assegnazione all'annata di presentazione della domanda al Consorzio.

Le assegnazioni non possono in nessun caso essere retroattive rispetto all'anno di presentazione della domanda nei confronti del CFPR.

Le assegnazioni sono annuali e provvisorie: a fine triennio verrà ricalcolata la quota assegnabile per azienda e verrà effettuata una assegnazione definitiva, seguendo le procedure illustrate di seguito.

Al termine dell'istruttoria della pratica di assegnazione i dati comunicati dall'azienda divengono definitivi e non più modificabili.

5. Assegnazione Potenziale per azienda

L'assegnazione potenziale annuale sarà calcolata aggiungendo alla QLPR in proprietà la maggior produzione effettuata rispetto alla produzione di partenza (ex ante) non

coperta da quota entro il tetto massimo della massima capacità produttiva realizzabile attraverso l'investimento e con il limite di assegnazione massima calcolato secondo scaglioni di assegnazione.

E' previsto un tetto massimo di assegnazione per azienda, nel triennio, pari a 4.000 q.li, con scaglioni di possibile assegnazione così determinati:

- 5.1** Per aumenti produttivi previsti inferiori a 2.000 q.li si avrà copertura del 100% dell'aumento previsto (max assegnazione possibile 2.000 q.li)
- 5.2** Per aumenti produttivi previsti compresi tra 2.000 e 4.000 q.li si avrà copertura del 100% dell'aumento previsto sino a 2.000 q.li e del 60% dell'aumento previsto sino ai 4.000 q.li (max assegnazione possibile 3.200 q.li)
- 5.3** Per aumenti produttivi previsti compresi tra 4.000 e 6.000 q.li si avrà copertura del 100% dell'aumento previsto sino a 2.000 q.li, del 60% dell'aumento previsto sino ai 4.000 q.li e del 40% dell'aumento previsto sino ai 6.000 q.li (max assegnazione possibile 4.000 q.li)
- 5.4** Per aumenti produttivi previsti oltre i 6.000 q.li non è prevista alcuna ulteriore possibile assegnazione.

Per maggior chiarezza la seguente tabella esemplifica ulteriormente gli scaglioni di assegnazione:

Scaglioni di aumento produttivo atteso (q.li)	% QLPR copertura aumento	Max (q.li)	Cumulativo assegnabile (q.li)
< 2.000	100	2.000	2.000
2.000- 4.000	60	1.200	3.200
4.000- 6.000	40	800	4.000
> 6.000		0	4.000

Per aziende che abbiano in passato ricevuto assegnazioni da PSA e presentino una nuova domanda di assegnazione, la possibile assegnazione massima è pari alla differenza tra i 4.000 q.li di tetto massimo e quanto già assegnato precedentemente.

Per i soggetti di cui al paragrafo 1 punto d) la massima capacità produttiva ai fini del

calcolo dell'aumento previsto è calcolabile come prodotto tra n° di animali in aumento, giustificati dall'investimento effettuato, per un coefficiente standard di 90 q.li/capo.

Per i soggetti di cui al paragrafo 1 punto e) l'aumento produttivo previsto sarà calcolato come il 7,5% di aumento rispetto alla produzione ante investimento, entro i limiti massimi di assegnazione previsti dagli scaglioni di assegnazione.

6. Bacino annuale di assegnazione

In considerazione della consistenza presunta della Riserva e degli utilizzi già previsti in applicazione del Piano, il bacino totale di assegnazione per il triennio è ipotizzabile in circa 270.000 q.li. Per tale motivo, per ogni singola annata è previsto un bacino di assegnazione di 90.000 q.li. Nel caso in cui in una annata non venga assegnato il quantitativo totale di 90.000, la quota non assegnata sarà sommata al bacino di assegnazione dell'anno successivo.

7. Assegnazione annuale temporanea per azienda

A fine annata, si raffronterà la quota annuale del bacino di assegnazione con la somma delle “assegnazioni potenziali” di tutte le aziende:

- 7.1** nel caso in cui la somma delle assegnazioni potenziali sia inferiore al quantitativo annuale del bacino di assegnazione, si avrà l'assegnazione piena per tutte le aziende aventi diritto;
- 7.2** nel caso in cui la somma delle assegnazioni potenziali sia superiore al quantitativo annuale del bacino di assegnazione, si avrà l'assegnazione prioritaria per le aziende di montagna sino alla capienza massima del bacino di assegnazione;
- 7.3** nel caso in cui la somma delle potenziali assegnazioni per le aziende di montagna sia superiore alla capienza del bacino di assegnazione, la assegnazione sarà per una percentuale della potenziale assegnazione calcolata come rapporto tra la quota assegnabile e la somma delle potenziali assegnazioni di Montagna;

7.4 la quota eventualmente rimanente a seguito delle assegnazioni prioritarie nei confronti delle aziende di Montagna verrà ridistribuita alle aziende di Pianura applicando alla “assegnazione potenziale” della singola azienda la percentuale di assegnazione calcolata come rapporto tra quota assegnabile residua e somma delle potenziali assegnazioni di Pianura.

8. Assegnazione definitiva quote a fine triennio

A conclusione del Piano 2017-19, con validità 01.01.2020, sarà effettuata una assegnazione definitiva in sostituzione delle precedenti assegnazioni temporanee. Tale riconteggio non potrà avere nessun effetto retroattivo sui conteggi delle annate 2017,2018 e 2019.

L’assegnazione definitiva avverrà redistribuendo il quantitativo del “bacino totale di assegnazione” tra le aziende con “potenziale assegnazione” sulla base dei medesimi criteri individuati nei punti 5 e 7: priorità alla montagna e ripartizione pro-capite delle quote residue sulla base di una percentuale di assegnazione calcolata come rapporto tra quota assegnabile residua e somma delle potenziali assegnazioni.

9. Requisiti per il mantenimento delle assegnazioni

Come per le assegnazioni effettuate in applicazione del Piano 2014-16, le assegnazioni da PSA per il triennio 2017-19 sono soggette a verifica annuale dei requisiti di mantenimento, come meglio esplicitato dall’articolo III-8 del Regolamento Applicativo per il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano.

10. Termini di presentazione delle domande di assegnazione

Le domande di assegnazione devono pervenire tassativamente entro il 15 dicembre dell’annata per la quale si intende richiedere la prima assegnazione temporanea.

11. Contribuzione aggiuntiva agevolata

I soggetti di cui al paragrafo 1, secondo quanto previsto all'art. 5.6 del Testo del Piano Regolazione Offerta 2017-2019, possono godere per il primo triennio di attività, di uno sconto sull'importo dell'eventuale contribuzione aggiuntiva, del 50% nel primo anno, 30% nel secondo anno e 10% nel terzo anno.

Il primo anno di sconto è da considerarsi di norma l'anno successivo a quello di presentazione della domanda Bando. All'atto della richiesta di assegnazione al CFPR l'azienda può richiedere di anticipare il 1° anno di sconto all'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'anno di primo conteggio sia antecedente al 2017 i 3 anni di possibile sconto partono dal 2017.

12. Oneri istruttoria pratica

Per l'istruttoria delle istanze di assegnazione di QLPR da Riserva per Primo insediamento di Giovane Allevatore il richiedente deve provvedere al pagamento di una tariffa pratica pari ad €300,00 (trecento).